

Doc. XXIII  
n. 5

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA  
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI

*istituita con legge 17 maggio 1988, n. 172*

(composta dai senatori: *Gualtieri, Presidente; Battello, Bertoldi, Boato, Bosco, Cabras, Coco, Covi, De Cinque, Granelli, Graziani, Greco, Leonardi, Macis, Manieri, Pasquino, Rastrelli, Sanna, Signori, Tossi Brutti, Visca*; e dai deputati: *Casini, Bellocchio, Vice Presidenti; Nicotra, Buffoni, Segretari; Andò, Angelini, Biondi, Cipriani, De Julio, Finocchiaro Fidelbo, Grippo, Paganelli, Quarta, Scovacricchi, Serra, Soddu, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Teodori, Tortorella, Zamberletti*)

Relazione semestrale sullo stato dei lavori

presentata dal **Presidente della Commissione**

GUALTIERI

*ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172*

**Comunicata alle Presidenze il 28 febbraio 1989**

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita con legge 17 maggio 1988, n. 172, si è insediata, con la elezione dell'Ufficio di Presidenza, il 28 luglio 1988.

Dopo la sospensione estiva dei lavori parlamentari, la Commissione, alla ripresa dell'attività, è stata in primo luogo impegnata nella discussione e approvazione del regolamento interno, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della legge istitutiva («l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.»). Nel corso di due sedute, contrassegnate da un vivace confronto, sono state approvate norme regolamentari, poi coordinate in una successiva seduta, che disciplinano, tra le materie di maggiore significato, la pubblicità dei lavori, la procedura di svolgimento dell'inchiesta, le audizioni, l'assunzione di testimonianze formali e il regime degli atti formati dalla Commissione.

Posto che la legge istitutiva dà facoltà alla Commissione (articolo 7, comma 2) di riunirsi in seduta segreta, si è ritenuto dalla Commissione di considerare regola generale la pubblicità dei lavori, intesa nel senso più ampio, assicurata cioè oltre che dalla redazione di un resoconto sommario, pubblicato sul bollettino delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, anche dalla trasmissione attraverso impianti audiovisivi, analogamente a quanto previsto dall'articolo 33 comma 5 del Regolamento del Senato, come recentemente modificato.

La Commissione si è peraltro riservata la facoltà, prevista, come si è ricordato, dalla legge istitutiva, di procedere in seduta segreta allorchè la discussione abbia ad oggetto atti di inchiesta per i quali sia prevalente l'esi-

genza, valutata anche con riferimento alla natura degli atti medesimi, di mantenere il segreto.

I poteri dell'autorità giudiziaria di cui è dotata la Commissione sono esercitati - specifica il regolamento interno - direttamente dal *plenum*, con ciò intendendosi garantire il principio della proporzionalità nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge istitutiva, all'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 82 della Costituzione. In questa logica si esclude esplicitamente che eventuali gruppi di lavoro, da considerarsi semplicemente come articolazioni interne alla Commissione e finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca, possano compiere atti aventi rilevanza esterna.

Riservata la procedura della libera audizione, che si svolge secondo le modalità delle procedure informative e delle indagini conoscitive, ai parlamentari, ai membri del Governo e ai magistrati, la Commissione ha altresì previsto la possibilità di procedere all'assunzione di testimonianze formali, coerentemente alla norma di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 172 («Ferre le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale»).

Nel presupposto, peraltro, che la Commissione, pur procedendo con i poteri dell'autorità giudiziaria non ne ha i compiti e quindi non tende ad individuare responsabilità penali, sono state esplicitamente ritenute inapplicabili dal regolamento interno le garanzie difensive (comunicazioni giudiziarie, nomina di difensori e diritto di questi a intervenire).

Da ultimo va notato che la Commissione ha richiamato nel regolamento il concetto di segreto funzionale che copre gli atti formati dalla Commissione medesima secondo la nota

sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975. (\*)

Considerati i compiti individuati dalla legge istitutiva, la Commissione, con riferimento specifico al punto *b*) dell'articolo 1 (accertare «le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia a partire dal 1969»), ha provveduto ad acquisire tutti gli atti finali dei procedimenti penali (ordinanze di rinvio a giudizio, sentenze di primo grado e di appello) relativi alle vicende di strage che hanno insanguinato il paese dal 1969.

All'archivio della Commissione sono oggi depositati gli atti trasmessi dalle diverse autorità giudiziarie - che hanno corrisposto con prontezza e disponibilità alle esigenze della Commissione - relativi alle stragi avvenute a Piazza Fontana (1969), a Peteano (1972), alla questura di Milano (1973), a Piazza della Loggia (1974), sul treno *Italicus* (1974), alla stazione di Bologna (1980) e sul treno n. 904 (1984). La Commissione ha altresì acquisito gli atti finali dei procedimenti giudiziari relativi al caso Peci, ai rapporti tra terrorismo nero e Loggia P2, alle Brigate rosse napoletane, al caso Cirillo nonché all'eversione nera dal 1971 al 1979.

---

(\*) «Il segreto delle Commissioni d'inchiesta non corrisponde, a rigore, ai vari specifici tipi di segreto previsti dalle norme dei codici di diritto e procedura penale, ma può qualificarsi, piuttosto, più genericamente, come un segreto funzionale, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità ed i limiti. Le considerazioni quanto ai particolari metodi di indagine cui una Commissione d'inchiesta può ricorrere, alla natura confidenziale o comunque riservata che possono avere le informazioni ad essa fornite o da essa raccolte, delle quali non sempre la Commissione è in grado di accertare con sufficiente sicurezza la piena conformità al vero, giustificano, infatti, la eventuale segretezza dei risultati in tali forme acquisiti, e di questi soltanto, anche per non esporre quanti forniscono informazioni al rischio di conseguenze dannose. Ed è ovvio che anche la sola prospettiva di consimili rischi costituirebbe una remora non indifferente per gli interessati, minacciando di compromettere il conseguimento, non soltanto delle finalità della singola inchiesta ma altresì, in prospettiva, di ogni possibile inchiesta futura, vanificando in definitiva il potere che l'articolo 82 della Costituzione conferisce alle Camere».

Tale complesso di atti, integrato da altri specifici documenti ottenuti da diverse autorità, giudiziarie e amministrative, comunque relativi a fatti e vicende connessi a fenomeni eversivi costituisce il patrimonio documentale - che ammonta a circa 22.000 pagine - di cui la Commissione dispone in questa fase che si è caratterizzata per un primo approccio alla ricerca e alla individuazione dei più consistenti filoni di indagine.

La Commissione non ha trascurato di dotarsi, con riferimento allo specifico compito ad essa assegnato dalla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge istitutiva (accertare «i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597»), della documentazione raccolta dalla Commissione d'inchiesta sul caso Moro, ottenendo dalla Presidenza del Senato di acquisire copia di tutti gli atti versati all'Archivio storico del Senato da quella Commissione nonché di disporre degli atti in corso di pubblicazione esistenti presso l'ufficio stralcio della Commissione medesima.

La Commissione infine ha ritenuto necessario disporre - è stata formulata apposita richiesta, non ancora soddisfatta, alla Presidenza della Camera dei deputati - degli atti versati all'Archivio storico della Camera dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2 e dalla Commissione monocamerale d'inchiesta sul terrorismo e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi la quale ultima, pur operando per pochi mesi nello scorcio finale della scorsa legislatura, ha tuttavia formato documenti di notevole interesse e attualità.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 172 («la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie»), la Commissione ha altresì provveduto a costituire uno *staff* interdisciplinare di collaboratori specializzati col compito di supportare il lavoro dei commissari con specifiche competenze tecniche e, inoltre, di porre allo studio, in collaborazione con il Servizio per lo sviluppo e la gestione dell'informatica del Senato, la realizzazione, con strumenti infor-

matici, di una banca dei dati tratti dagli atti acquisiti.

Nella impostazione dei lavori la Commissione ha inteso procedere, per quanto possibile, alla contemporanea acquisizione di tutti gli elementi di valutazione riferiti ai tre principali filoni d'inchiesta individuati dalla legge istitutiva: «la sorveglianza» delle residue possibilità del terrorismo, la ricerca delle responsabilità inerenti alle stragi compiute dal 1969 e la chiarificazione degli elementi di dubbio tuttora residui nella vicenda della strage di Via Fani e dell'assassinio di Aldo Moro.

Sul primo degli oggetti dell'inchiesta la Commissione ha effettuato una necessaria ricognizione di aggiornamento, con le audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Capo della Polizia, sui risultati conseguiti e sullo stato attuale della lotta al terrorismo, secondo quanto dispone alla lettera a) dell'articolo 1 la legge istitutiva.

Nel corso di questi confronti sono stati approfonditi numerosi, rilevanti temi quali la consistenza attuale del terrorismo di «sinistra» dopo le più recenti operazioni di polizia, le potenzialità di riaggregazione dei terroristi di «destra» e di «sinistra», la situazione nelle carceri con particolare riferimento al fenomeno degli irriducibili e dei dissociati, il terrorismo internazionale e i suoi riflessi sulla situazione interna, la ripresa del terrorismo altoatesino, le connessioni tra terrorismo e criminalità organizzata, la capacità di adattamento degli apparati preposti alla sicurezza nella comprensione dell'evoluzione del fenomeno terroristico, il livello di coordinamento tra le diverse forze di polizia.

In una serie di audizioni mirate, volte a ottenere informazioni specifiche, utili alla configurazione di un quadro complessivo del fenomeno terroristico, saranno successivamente ascoltati i responsabili dei Servizi e, per quanto specificamente attiene alle connessioni, anche di recente emerse, tra terrorismo e criminalità organizzata, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, Domenico Sica.

Raccolti, presumibilmente entro tempi contenuti, gli elementi di informazione, filtrati dalla necessaria riflessione politica, la Commissione potrà presentare al Parlamento, pri-

ma della scadenza posta dalla legge istitutiva, la relazione sui risultati conseguiti e sullo stato attuale della lotta al terrorismo.

Per quanto concerne l'inchiesta sulle stragi, la Commissione si è proposta di accertare se nel periodo dal 1969 al 1984 vi sia stata un'unica strategia stragistica volta alla destabilizzazione politica e istituzionale del Paese e, in tale quadro, quali siano state le eventuali responsabilità e se non vi siano state complicità, connivenze o interferenze di organi istituzionali deputati alla sicurezza del paese.

Si tratta, come è evidente, dell'impegno di maggiore complessità che attende la Commissione che sta procedendo, avendo già attivato in tal senso lo *staff* dei collaboratori, a una lettura dell'imponente materiale già acquisito. Rientra in questo quadro una attenta analisi dei dati disponibili allo scopo di predisporre le condizioni per la audizione di Licio Gelli che da due distinti tribunali italiani è stato riconosciuto - successivamente al diniego di estradizione, per i reati più gravi, da parte del Governo svizzero - colpevole di gravi reati connessi alle stragi compiute in Italia.

Con particolare riferimento a uno dei casi di strage individuati dalla Commissione come oggetto privilegiato di inchiesta, è stata svolta l'audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, mirata ad approfondire le vicende connesse alla strage di Peteano del 31 maggio 1972 in cui perdettero la vita tre carabinieri e altri furono gravissimamente feriti.

Allo scopo di integrare le conoscenze acquisite dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro - terzo oggetto principale dell'inchiesta - essendo stata dichiarata la disponibilità di alcuni brigatisti rossi, implicati nella strage di via Fani e nel sequestro di Aldo Moro, a voler privilegiare la sede politica piuttosto che quella giudiziaria per alcuni chiarimenti sostanziali, la Commissione, accertato preliminarmente se le audizioni potranno avere una reale base di serietà e di correttezza, procederà nei tempi brevi ad acquisire tali testimonianze.

Secondo un orientamento emerso fin dall'avvio dei lavori, la Commissione, nel quadro dei rapporti tra criminalità comune e terrorismo, ha deciso di affrontare, avendo già definito la metodologia dell'indagine, l'esame

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della vicenda connessa al sequestro dell'assessore *Ciro Cirillo* e all'uccisione della sua scorta e alle condizioni del suo rilascio. Tale indagine sarà volta ad accertare se, nella vicenda, vi siano stati comportamenti non conformi di organi dello Stato e di altri soggetti istituzionali e politici. La Commissione ha deciso di occuparsi di tutti gli aspetti della vicenda, siano essi più o meno noti, e non si limiterà a quelli che sono stati oggetto di discussione pubblica negli ultimi anni. A tal

fine sono stati nominati tre relatori - il senatore *Silvio Coco*, il senatore *Francesco Macis* e la senatrice *Maria Rosaria Manieri* - che, sulla base della documentazione disponibile e dopo adeguata ricognizione delle testimonianze da acquisire, presenteranno alla Commissione, entro il 28 febbraio, il programma del lavoro che, nello specifico settore di indagine, sarà subito avviato dalla Commissione.

*GUALTIERI, presidente*